

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FULVIO GIGLIOTTI

Seduta del 22/10/2024

FATTO

1. In data 23.10.2017, la ricorrente ha stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento su cessione del quinto dello stipendio (con piano di rimborso su 120 rate mensili; TAN 3,80%), anticipatamente estinto nel 2022, in corrispondenza della rata n. 55. Conseguentemente, previo regolare reclamo del 20.05.2024, riscontrato negativamente il 17.06.2024, con ricorso del 24.07.2024 ha chiesto all'intermediario resistente, a titolo di riduzione del costo totale del credito, secondo il criterio c.d. *pro rata temporis*, la somma di euro 1.631,89, oltre interessi dal reclamo (euro 461,89, al netto del rimborso già ricevuto di euro 82,67, per commissioni di attivazione; e euro 1.170,00 per commissione di intermediazione creditizia, riconoscendo di avere già ottenuto il rimborso dovuto, di euro 767,62 per commissioni di gestione pratica)..

In via subordinata ha chiesto, rispetto ai costi *up front*, una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi.

Ha inoltre chiesto la refusione delle spese di assistenza legale, per euro 200,00, e il rimborso della somma di euro 20,00, versata per spese di procedura.

2. L'intermediario resistente ha contestato le avverse pretese, deducendo:

- di avere rimborsato la somma di euro 850,29 (60% della commissione di gestione), superiore – di euro 82,67 - a quella (euro 767,62) che a tale titolo sarebbe spettata alla ricorrente *pro rata temporis*;

- la natura *up front* delle provvigioni dovute all'agente, come tali non rimborsabili.

Conseguentemente, dopo aver comunque evidenziato di avere offerto transattivamente la somma di euro 313,03, non accettata dalla ricorrente, ha chiesto il rigetto del ricorso.

3. Con nota del 12.09.2024, parte ricorrente ha rinunciato alla presentazione di repliche.

DIRITTO

4. Ritene il Collegio che la domanda della ricorrente sia parzialmente da accogliere, per le ragioni di seguito illustrate.

5. Com'è noto, l'art. 11-*octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto sostegni *bis*) – come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021) – ha modificato l'art 125-*sexies* TUB prevedendo, per i contratti stipulati *successivamente* all'entrata in vigore della L. di conversione, che in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetti al consumatore il rimborso "*in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte*".

Per contro, avuto riguardo ai finanziamenti stipulati *antecedentemente* alla sua entrata in vigore, la novella ha disposto doversi continuare ad applicare "l'articolo 125-*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

Senonchè, la Corte Costituzionale – chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione – con sentenza n. 263/2022 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della stessa limitatamente alle parole «*e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia*»; al contempo, la Corte ha anche ritenuto doversi "concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla c.d. sentenza *Lexitor*, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse *contra legem* e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di Giustizia".

A questa disciplina occorre, nel caso di specie, fare riferimento.

6. All'esito del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi territoriali hanno pacificamente ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021 (data di entrata in vigore del c.d. decreto "sostegni-*bis*").

La richiamata decisione del Collegio di coordinamento, in particolare, aveva chiarito che: "*il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*"; e che "*il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*".

7. Le conclusioni appena esposte rimangono invariate anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – *octies* del c.d. decreto “Sostegni *bis*”, così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: “Nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 125-*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.

8. Al fine dell'applicazione di quanto sopra precisato va rilevato che:

- le commissioni di attivazione (al netto degli oneri erariali) hanno natura *recurring*, tenuto conto del riferimento al “reperimento della provvista” e alla “archiviazione della documentazione” riferibile al caso di specie (cfr., in tal senso, Coll. ABF Bari n. 401/24; Roma n. 20178/20; Milano n. 340/23; Napoli n. 11617/23; Bologna n. 8289/23; Palermo n. 11437/20);
 - le provvigioni per l'intermediario del credito hanno carattere *up front*, poiché fanno riferimento esclusivamente ad attività preliminari alla conclusione del contratto.
- Quanto alle commissioni di gestione, che hanno pacificamente natura *recurring*, l'intermediario ha già provveduto alla restituzione, in via anticipata, di quanto spettante per rimborsi.

9. Facendo, quindi, applicazione di quanto sopra al caso di specie, e tenendo conto di quanto fin qui precisato, risulta che la somma da restituire da parte dell'intermediario resistente, calcolata in applicazione dei criteri già seguiti dal consolidato orientamento ABF, è la seguente:

rate complessive	120	rate scadute	55	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	65	TAN	3,80%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	31,22%						
Commissioni Attivazione				1.005,34 €	Recurring	Pro rata temporis	544,56 €		544,56 €
Commissione Intermediazione Creditizia				2.160,00 €	Up front	Curva degli interessi	674,35 €		674,35 €
Commissioni di gestione pratica				1.417,15 €	Recurring	Criterio contrattuale	Già rimborsato		
Totale									1.218,91 €

10. In ragione di quanto fin qui considerato, quindi, deriva che, in parziale accoglimento della domanda (diversa essendo la somma riconosciuta dal Collegio rispetto a quella, maggiore, reclamata dalla ricorrente), l'intermediario resistente sarà tenuto a corrispondere alla ricorrente – a titolo di riduzione del costo per rimborso anticipato – la somma di euro 1.218,91, oltre interessi dalla data del reclamo.

Non risultano versate (e dunque non ve ne sono da restituire) quote in eccedenze; nulla compete, infine, per le spese di assistenza legale, rimaste comunque non documentate, anche atteso che si tratta di domanda che non era stata avanzata in sede di preventivo reclamo.

PER QUESTI MOTIVI



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.218,91, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI